

## SCHEMA DI ATTO DI CO-PROGETTAZIONE

Il Comune di Loreto con sede in Loreto - via Asdrubali, 21 - 60025 p.i.va 00319830428, rappresentato dal Responsabile del 1° Settore Logistica Supporto – Affari Generali *in rappresentanza dell'Ente*, individuata nella persona della Dott.ssa Sonia Spinsanti con sede in Loreto - via Asdrubali, 21 - 60025 p.i.va 00319830428;

e

.....

**Premesso che** con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data 04/02/2026, il Comune di Loreto, in esecuzione della determinazione n. 83/2026 ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP), con cui procedere ad una co-progettazione triennale

### **Richiamati**

- la D.G. n. 22 del 29/01/2026 di approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo “ETS”) volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- l’Avviso pubblicato dal Comune di Loreto in data 04/02/2026 di indizione dell’istruttoria pubblica per la co-progettazione di corsi musicali;
- la determinazione n. 83/2026 di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale è stato definito in modo condiviso e nel rispetto dell’evidenza pubblica un partenariato funzionale all’attuazione del progetto unitario, posto a base della procedura di co- progettazione, come da relativo verbale e atto ex art. 11 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

**Rilevato, infine, che** la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – autodichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione dell’atto di co-progettazione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

**Preso atto** della proposta progettuale preliminare e artistica formulata da --- che forma parte integrante del presente atto di co-progettazione;

Tanto premesso,

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Art. 1 – (Oggetto della co-progettazione)**

- a. Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria proposta progettuale;
- b. A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle premesse sono allegati alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.
- c. Gli enti di co-progettazione, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano affinché le attività co-progettate con il Comune di Loreto siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.
- d. In ragione di quanto precede, gli enti di co-progettazione assumono l’impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell’interesse pubblico, fermo restando

quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

#### **Art. 2 – (Durata della co-progettazione)**

La presente convenzione ha validità sino alla data del 31-12-2028.

Non potranno in nessun caso essere prese in considerazione eventuali proroghe.

#### **Art. 3 – (Risorse messe a disposizioni dalle parti)**

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, gli EAP mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale [Allegato C].

Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, il Comune di Loreto metterà a disposizione degli EAP le seguenti risorse su base annua:

- € 11.000,00 per l'anno 2026;
- € 11.000,00 per l'anno 2027;
- € 11.000,00 per l'anno 2028;

#### **Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)**

Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dagli EAP.

Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà – oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore – il referente per i rapporti che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

#### **Art. 5 – (Responsabilità e Assicurazioni)**

In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune di Loreto, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

Il Soggetto EAP è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Loreto è manlevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

Il Comune di Loreto è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

#### **Art. 6 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)**

L'importo del contributo triennale riconosciuto per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € 33.000,00 e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità,

all'Associazione viene riconosciuto un contributo massimo annuo:

- € 11.000,00 per l'anno 2026;
- € 11.000,00 per l'anno 2027;
- € 11.000,00 per l'anno 2028;

Al fine dell'erogazione del contributo l'associazione dovrà presentare al Comune entro il 31/12 di ogni anno specifica relazione contenente il dettaglio delle attività svolte e dei risultati ottenuti nonché il rendiconto delle spese sostenute e debitamente documentate nell'anno di riferimento per le attività di co-progettazione.

Le risorse saranno erogate annualmente come segue:

- 70% in acconto entro marzo, a cui dovrà seguire rendicontazione semestrale entro il mese di giugno;
- Saldo entro il 31 dicembre previa presentazione di rendicontazione complessiva di tutte le attività svolte.

Gli EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a ....., avente le seguenti coordinate:.....

Per il contributo previsto l'EAP dovrà presentare apposita rendicontazione comprensiva dei documenti contabili quietanzati annualmente.

#### **Art. 7 – (Divieto di cessione)**

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Loreto.

È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione del presente atto di co-progettazione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione del presente atto di co-progettazione, gli EAP assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Loreto le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

#### **Art. 8 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)**

Il Comune di Loreto assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della co-progettazione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EAP, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

L'EAP con cadenza annuale procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune di Loreto potrà svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del Codice del Terzo Settore.

A conclusione delle attività annuali, oggetto del partenariato, l'EAP presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

#### **Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)**

Ai sensi della vigente disciplina di settore, gli EAP assumono la qualifica di responsabili del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Sig. Paolo Giorgetti Responsabile del trattamento per gli EAP, mentre il Responsabile del trattamento per il Comune di Loreto è Morolabs s.r.l.

**Art. 10 – (Risoluzione)**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempimento degli impegni assunti.

In caso di risoluzione, per inadempimento degli EAP, il Comune di Loreto liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando gli EAP si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopraindicate l'atto co-progettazione può essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

**Art. 12 – (Rinvii normativi)**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

**Art. 13 – (Controversie)**

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Ancona.

**Art. 14 – (Registrazione)**

La presente convenzione sarà registrata dalle parti o dalla parte che ne avesse necessità solo in caso d'uso.

**Art. 15 – (Allegati)**

La presente convenzione è redatta in duplice originale.

Sono da considerarsi quale parte integrante sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

1. determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica.
2. Avviso pubblico.
3. Determina di conclusione del procedimento.
4. Proposta progettuale, come proposta e risultante dal tavolo di co-progettazione, e relativo pianofinanziario.

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del ....., quale EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e

di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti.

Loreto, .....

Il Responsabile del Comune di Loreto .....

Il legale rappresentante dell'EA.....